

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2009)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(ROGNONI)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1986

Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701,
recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti
comunitari alla produzione dell'olio di oliva

ONOREVOLI SENATORI. — L'imminente inizio della campagna olivicola (dal 1° novembre prossimo) rende indilazionabile l'effettuazione sistematica ed efficace di controlli contro le frodi nel settore degli aiuti alla produzione dell'olio d'oliva.

Tali controlli assumono carattere di priorità nella valutazione della CEE, che è il soggetto erogatore degli aiuti e che ha finanziato a carico del proprio bilancio, con ingenti somme, la realizzazione dello schedario olivicolo, il quale è ormai pronto per buona parte del territorio nazionale interessato.

Altra misura che la CEE ha promosso, sempre con finanziamento a carico del proprio bilancio, è l'istituzione di un'apposita agenzia, costituita da un corpo di ispettori specializzati, per l'effettuazione dei controlli nel settore dell'olio d'oliva con criteri moderni, basati in gran parte sull'utilizzazione dei dati dello schedario olivicolo.

L'agenzia, che ha assunto il nome di Age Control, è già entrata in funzione.

A seguito di alcune perplessità insorte in sede parlamentare riguardo alla struttura e al funzionamento dell'Age Control, appare opportuno fugare in proposito qualsiasi incertezza che nuocerebbe alla tempestività e all'efficacia dei controlli da svolgere.

È già accaduto in passato — e per due campagne oleicole — che la CEE sospendesse gli aiuti al settore dell'olio d'oliva per il sospetto di gravi irregolarità.

Una nuova sospensione colpirebbe in maniera gravissima i produttori olivicoli, i quali ammontano a oltre un milione di soggetti, che traggono dall'aiuto comunitario un sostegno fondamentale al loro reddito.

Tale prioritaria esigenza aveva già indotto il Governo a inserire nel decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104, (recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari), generato dall'emergenza determinata dalla vicenda del « vino al metanolo » e poi decaduto, la nor-

ma già contenuta nell'articolo 5 del disegno di legge n. 1606, presentato al Senato il 12 dicembre 1985, relativa all'Age Control.

La riflessione effettuata, in seguito anche al parere espresso dalla Sottocommissione giustizia del Senato in data 24 aprile 1986, induce a riadottare la norma sopra ricordata in una versione emendata in tre aspetti.

Il primo riguarda la rinuncia, per il momento, all'estensione dei compiti dell'AGE CONTROL a settori diversi da quello dell'olio d'oliva, in attesa, per un verso, che tale agenzia irrobustisca le sue strutture e consolidi la sua esperienza e, per altro verso, che sia introdotto un corpo organico di sanzioni in tali diversi settori, qual è quello previsto dal ricordato disegno di legge n. 1606.

Il secondo aspetto attiene alla riconsiderazione dell'assetto partecipativo all'Age Control. Com'è noto, la legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887, ha configurato la Age Control come società per azioni con personalità di diritto pubblico (articolo 18, nono comma).

Ferma restando tale struttura, ormai operante, che ha consentito all'Age Control di organizzarsi con la duttilità di struttura e con l'elasticità di funzionamento volute dalla Comunità, è emersa, sul piano politico, la opportunità di tener conto di alcune obiezioni sollevate in Parlamento alla partecipazione minoritaria al capitale e al consiglio d'amministrazione dell'Age Control delle tre organizzazioni massimamente rappresentative del mondo agricolo con vocazione generale, vale a dire della Confederazione nazionale coltivatori diretti, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione italiana coltivatori.

Ancorchè la partecipazione di tali Confederazioni agricole all'Age Control sia coerente con la logica comunitaria, prendendo realisticamente atto del fatto che la pre-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

senza delle tre Confederazioni nell'Age Control viene vista da alcuni come un ostacolo fattuale all'obiettiva e serena considerazione dei compiti che tale agenzia deve svolgere e tenendo conto altresì della circostanza che le tre stesse Confederazioni hanno formalmente comunicato la loro determinazione di uscire dall'Age Control, il provvedimento prevede che la partecipazione all'Age Control sia riservata a soggetti pubblici e ne disciplina, con norma transitoria, il subentro.

Alla luce del dibattito svolto in Parlamento è stata pure riconsiderata l'attribuzione al personale dell'Age Control dei poteri più incisivi propri degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, che erano stati previsti.

Il presente decreto riconosce ovviamente che nell'assolvimento dei compiti loro assegnati dai regolamenti comunitari gli agenti dell'Age Control esercitano i poteri e sono soggetti ai doveri connessi alla loro qualità di pubblici ufficiali. Tale riconoscimento assolve infatti a quanto previsto dall'articolo 2, n. 4, del regolamento CEE n. 27/85, in quanto la qualità di pubblico ufficiale rappresenta la migliore e più compiuta garanzia che il nostro ordinamento conosce a salvaguardia dei diritti delle persone fisiche e giuridiche soggette ai controlli. Ciò per la rete di sanzioni che circonda e caratterizza l'attività dei pubblici ufficiali. Basta ricordare in proposito le

sanzioni comminate sotto il capo I del titolo II e sotto il capo III del titolo VII del libro secondo del codice penale.

In luogo dell'attribuzione agli agenti dell'Age Control dei poteri dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria viene invece richiamato il comma terzo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982 n. 447, sui controlli delle operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA), il quale prevede la cooperazione, all'occorrenza, della polizia tributaria.

È altresì previsto che gli agenti dell'Age Control riferiscano sui risultati dei loro controlli al Ministero dell'agricoltura, all'AIMA e, all'occorrenza, alla Commissione della CEE per i provvedimenti, le determinazioni e le valutazioni di rispettiva competenza.

Ovvio è il dovere degli agenti dell'Age Control di presentare rapporto all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 2 del codice di procedura penale, nei casi in cui riscontrino reati. Nella materia degli aiuti all'olio d'oliva particolari e severe sanzioni sono stabilite dall'articolo 9 del decreto-legge n. 1051 del 1967, convertito nella legge n. 10 del 1968. Tale norma esiste e va quindi puntualmente applicata; permane tuttavia l'esigenza della riconduzione di tale isolata sanzione ad un sistema integrato, qual è quello previsto dal più volte citato disegno di legge n. 1606.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre 1986.

Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rendere effettivi i controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Dal 1° gennaio 1987 la partecipazione all'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva (Age Control S.p.a.) è riservata a soggetti pubblici.

2. Nell'assolvimento dei compiti assegnati dai regolamenti CEE n. 2262 del Consiglio in data 17 luglio 1984 e n. 27 della Commissione in data 4 gennaio 1985 e, in particolare, nell'esercizio dei controlli e nella esecuzione degli accessi previsti dall'articolo 2, n. 4, di quest'ultimo regolamento, gli agenti dell'Age Control esercitano i poteri connessi alla loro qualità di pubblici ufficiali e sono soggetti ai relativi doveri. Si applicano le disposizioni degli articoli 4, quarto comma, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447.

3. L'Agenzia è regolata dalle norme sulle società per azioni; il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti è disciplinato dalle norme di diritto privato e si applica il trattamento economico previsto dal contratto nazionale per il settore industriale.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 2.

1. Gli agenti dell'Age Control riferiscono sui risultati dei loro controlli al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA e, all'occorrenza, alla Commissione delle Comunità economiche europee per i provvedimenti, le determinazioni e le valutazioni di rispettiva competenza.

2. Qualora riscontrino la violazione delle disposizioni dell'articolo 9 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 gennaio 1968, n. 10, ovvero di altre norme penali, gli agenti dell'Age Control presentano rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 2 del codice di procedura penale.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica altresì la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447.

Art. 3.

1. Entro il 31 dicembre 1986 i soci di minoranza dell'Age Control cedono, al valore nominale, le azioni appartenenti a ciascuno di essi alla data di entrata in vigore del presente decreto all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA ed all'Istituto nazionale di economia agraria.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1986.

COSSIGA

CRAXI — PANDOLFI — ANDREOTTI —
ROGNONI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI